

zioni competenti, la determinazione della quota nazionale pubblica dei programmi, progetti ed altre iniziative cofinanziati dall'Unione europea;

Visti i regolamenti CE n. 1260/99 del Consiglio dell'Unione europea e n. 1783/99 del Parlamento europeo e del Consiglio, riguardanti, rispettivamente, le disposizioni generali sui Fondi strutturali e le disposizioni specifiche relative al FESR;

Vista la comunicazione della Commissione europea C(2004) n. 226/02 del 2 settembre 2004, concernente la cooperazione transeuropea e che al punto n. 6, secondo comma, stabilisce che l'Iniziativa comunitaria Interreg III è articolata nelle sezioni transfrontaliera, transnazionale e interregionale;

Vista la decisione C(2000) n. 1223 dell'11 luglio 2000 che stabilisce una ripartizione indicativa fra gli Stati membri degli stanziamenti d'impegno nel quadro dell'Iniziativa comunitaria Interreg III per il periodo 2000-2006, attribuendo all'Italia una quota pari a 426 Meuro (a prezzi del 1999);

Vista la delibera CIPE n. 68 del 22 giugno 2000, recante la ripartizione indicativa delle risorse del FESR, relative all'Iniziativa comunitaria Interreg III 2000-2006, tra le sezioni transfrontaliera, transnazionale e interregionale e, all'interno di esse, tra le varie aree di cooperazione;

Visto il decreto interministeriale n. 35063, dell'8 novembre 2004, del Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti relativo all'attribuzione delle risorse dell'indicizzazione, rese disponibili per l'Italia, che prevede che una parte delle suddette risorse venga attribuita alla regione Siciliana al fine di attivare la cooperazione transfrontaliera con Malta nel periodo 2004-2006;

Vista la delibera CIPE n. 67 del 22 giugno 2000, concernente la definizione delle aliquote di cofinanziamento pubblico nazionale dei programmi di iniziativa comunitaria relativi al periodo 2000-2006;

Vista la decisione della Commissione europea C(2004) 4912 dell'8 dicembre 2004, di approvazione del programma «Italia-Malta», compreso nella sezione transfrontaliera dell'Iniziativa comunitaria INTERREG III 2000-2006, che prevede un ammontare complessivo di risorse comunitarie pari a 5.124.654,00 euro, a totale carico del FESR;

Considerato che, secondo il sopracitato decreto interministeriale, alla parte italiana del programma Interreg III Italia-Malta è attribuito un ammontare di risorse comunitarie pari a 3.700.000,00 euro, cui corrisponde una quota nazionale pubblica pari a 1.233.335,00 euro, di cui, euro 863.335,00 a carico dello Stato ed euro 370.000,00 a carico delle regioni ed altri enti pubblici interessati;

Considerata l'opportunità di assegnare l'intero ammontare del cofinanziamento statale alla regione Siciliana, autorità di pagamento del programma, in analogia a quanto previsto per il contributo FESR dal Documento Unico di Programmazione;

Visto l'art. 32 del predetto regolamento CE n. 1260/99 che, al paragrafo 2, dispone che la Commissione all'atto del primo impegno versa un acconto pari al 7% della complessiva partecipazione dei Fondi, in linea di principio frazionato su due esercizi;

Decreta:

1. A valere sulle disponibilità del Fondo di rotazione di cui alla legge n. 183/1987 è assegnata alla regione Siciliana, quale autorità di pagamento del programma «Italia-Malta», richiamato in premessa, la somma complessiva di 60.433,45 euro, a titolo di acconto del 7 per cento della quota statale a carico del medesimo Fondo.

2. Il Fondo di rotazione è autorizzato ad erogare il predetto acconto secondo la normativa vigente, versando l'intero ammontare alla predetta autorità di pagamento.

3. Il presente decreto viene trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e successivamente pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 21 aprile 2005

*L'ispettore generale capo*  
AMADORI

*Il ragioniere generale dello Stato*  
GRILLI

Registrato alla Corte dei conti il 13 maggio 2005  
Ufficio di controllo Ministeri economico-finanziari, registro n. 2  
Economia e finanze, foglio n. 266

05A05443

## MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 4 maggio 2005.

**Revoca delle autorizzazioni all'immissione in commercio di prodotti fitosanitari non conformi alle disposizioni, definite dal decreto del Ministero della salute del 20 novembre 2001, articolo 2, comma 4, relativo all'iscrizione della sostanza attiva tiabendazolo nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194.**

### IL DIRETTORE GENERALE

DELLA SANITÀ VETERINARIA E DEGLI ALIMENTI

Visto l'art. 6 della legge 30 aprile 1962, n. 283, modificato dall'articolo 4 della legge 26 febbraio 1963, n. 441;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, relativo all'attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia di immissione in commercio di prodotti fitosanitari;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 23 aprile 2001, n. 290, concernente il regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, all'immissione in commercio ed alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti;

Visto il decreto ministeriale del 20 novembre 2001 di recepimento della direttiva 2001/21/CE del 5 marzo 2001, relativo all'iscrizione di alcune sostanze attive nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, tra le quali è compresa la sostanza attiva tiabendazolo;

Visto l'art. 2, comma 4, del citato decreto ministeriale 20 novembre 2001 che stabilisce la presentazione entro il 31 dicembre 2004 di un fascicolo conforme ai requisiti di cui all'allegato III del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, per ciascun prodotto contenente esclusivamente la sostanza attiva tiabendazolo;

Rilevato che i titolari delle autorizzazioni dei prodotti fitosanitari elencati nell'allegato al presente decreto non hanno ottemperato a quanto previsto dal citato articolo 2, comma 4, del decreto ministeriale 20 novembre 2001 nei tempi e nelle forme da esso stabiliti;

Ritenuto di dover procedere alla revoca dei prodotti riportati in allegato contenenti la sostanza attiva tiabendazolo in quanto le imprese titolari delle autorizzazioni non hanno presentato il previsto fascicolo conforme ai requisiti di cui all'allegato III del citato decreto legislativo 1995/194;

Visto l'art. 23 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, relativo alle sanzioni previste per chi immette in commercio e per chi utilizza prodotti fitosanitari non autorizzati e le successive norme in materia di riforma del sistema sanzionatorio;

Decreta:

Art. 1.

1. Le autorizzazioni all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari contenenti la sostanza attiva tiabendazolo elencati nell'allegato al presente decreto sono revocate in quanto le imprese titolari non hanno presentato il fascicolo conforme ai requisiti di cui all'allegato III del citato decreto legislativo 1995/194 secondo quanto previsto dal articolo 2, comma 4, del decreto ministeriale 20 novembre 2001, nei tempi e nelle forme da esso stabiliti.

Art. 2.

1. La commercializzazione e l'utilizzazione delle scorte dei prodotti di cui all'art. 1 del presente decreto è consentita per sei mesi dalla data del presente decreto.

2. I titolari delle autorizzazioni di prodotti fitosanitari di cui all'art. 1 sono tenuti ad adottare ogni iniziativa volta ad informare i rivenditori e gli utilizzatori dei prodotti fitosanitari medesimi dell'avvenuta revoca e del rispetto dei tempi fissati per lo smaltimento delle relative scorte.

Il presente decreto sarà notificato in via amministrativa alle imprese interessate e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 4 maggio 2005

Il direttore generale: MARABELLI

ALLEGATO

Prodotti fitosanitari a base di tiabendazolo revocati per mancata presentazione del fascicolo conforme all'allegato III del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194:

prodotto fitosanitario	reg. n.	data di registrazione	Impresa	sostanze attive componenti
MYDA	9505	16/02/1998	Bayer Cropscience S.r.l.	tiabendazolo
DECCO T	9812	18/11/1998	Cerexagri Italia S.r.l.	tiabendazolo
DECCO 20S	9864	22/12/1998	Cerexagri Italia S.r.l.	tiabendazolo
DRAWIPAS	7830	15/06/1989	Compo Agricoltura S.p.a.	tiabendazolo
XEDAZOLO AEROSOL	6966	4/03/1987	Xeda International S.A.	tiabendazolo
XEDAZOLO 30	7230	26/11/1987	Xeda International S.A.	tiabendazolo

05A05650

## MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

DECRETO 23 maggio 2005.

**Proroga dell'autorizzazione, rilasciata all'organismo di controllo denominato «CSQA Certificazioni Srb», ad effettuare i controlli sulla denominazione di origine protetta «Mozzarella di Bufala Campana».**

IL DIRETTORE GENERALE

PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI E LA TUTELA DEL CONSUMATORE

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ed in particolare l'art. 16, lettera d);

Visto il regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio del 14 luglio 1992, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli e alimentari e in particolare l'art. 10, concernente i controlli;

Visto il regolamento della Commissione (CE) n. 1107/96 del 12 giugno 1996, con il quale l'Unione europea ha provveduto alla registrazione, fra le altre, della denominazione di origine protetta «Mozzarella di Bufala Campana» nel quadro della procedura di cui all'art. 17 del regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio;